



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 88 del 10/10/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.  
(ART.1, COMM. DA 961 A 964), LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145).**  
**DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

Il Redattore: Giuliana Raniolo

**Premesso che:**

- con Deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma 867, della Legge 24 dicembre 2017, n. 205;

**VISTI** l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'art. 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

**VISTI** i commi da 961 a 964 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”); che hanno previsto la possibile rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

**VISTO** che con Decreto del 30 agosto 2019 (“Decreto MEF”) il Ministero dell'economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni;

**VISTO** che con Delibera Consiliare n. 62 dell'08.10.2019 è stata approvata l'adesione all'operazione di rinegoziazione

**VISTO** che sono rispettate tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili all'operazione di rinegoziazione;

**VISTI** i prestiti individuati dall'Ente in base alle condizioni rese note dalla CDP tramite il proprio sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione ed inclusi nell'allegato A al Decreto del MEF, di cui all'estratto parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** lo schema di contratto di rinegoziazione di cui all'allegato B al Decreto MEF, reso disponibile dalla CDP tramite il proprio sito internet;

**VISTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto MEF, le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento.

**RITENUTO:**

- che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente in quanto, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, si determina una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente stesso in quanto il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento è inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.

- i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti e risultano inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto MEF, di cui all'estratto parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e che pertanto restano confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui ai Prestiti Originari, incluse le destinazioni dei medesimi, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione.

- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti inclusi nell'allegato A al Decreto del MEF, di cui all'estratto parte integrante e sostanziale del presente atto;;

- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso di interesse fisso indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti inclusi nell'allegato A al Decreto del MEF, di cui all'estratto parte integrante e sostanziale del presente atto; ;

- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;

- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2019 ;

**Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017;

**Visto** l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

Tutto ciò premesso.

#### **DETERMINA**

- 1) **di procedere** alla rinegoziazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2019, nonché del Decreto MEF, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti inclusi nell'allegato A al Decreto del MEF, di cui all'estratto parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di porre** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
- 3) **di approvare** che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il debito residuo dei Prestiti Originari risultante al 01/01/2019, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
- 4) **di approvare** che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2019, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
- 5) **di approvare** i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 6) **di approvare** integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione di cui all'allegato B al Decreto MEF, reso disponibile dalla CDP tramite il proprio sito internet e di confermare che le delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento, indicate nell' Elenco Prestiti, da corrispondere da parte dell'Ente a seguito dell'operazione di rinegoziazione.

---

Ragusa, 10/10/2019

Dirigente  
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*